

Comune di MARIGLIANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 9- Entrata in vigore.....	6
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 3 - Perfezionamento della regolarizzazione.....	7
Articolo 4 - Entrata in vigore.....	8
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	9
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	10
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 5 - Entrata in vigore.....	11

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata momentanea e straordinaria delle entrate comunali, anche tributarie, ad esclusione dell'IMU riservata allo stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. In particolar modo ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
 - a) accertamento TARI omesso/parziale versamento divenuto esecutivo¹ entro il 31 dicembre 2025;
 - b) sollecito di accertamento TARI relativo ad un accertamento omesso/parziale versamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.
 - c) accertamenti IMU omesso/parziale versamento relativi al solo anno di imposta 2019, divenuti esecutivi.

¹ L'importo di un avviso di accertamento deve essere pagato **entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso**, tenendo conto della sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto. Se il pagamento non avviene entro il suddetto termine, l'avviso di accertamento **diventa "esecutivo"**.

3 Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada irrogate entro il 31 dicembre 2025, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione. Per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico (es. CUP, oneri di urbanizzazione), sia di diritto privato (es. canoni di locazione) le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora ed alle somme a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un sollecito di pagamento o accertamento esecutivo. Tutti gli atti e tutte le annualità non contemplate in questo Regolamento, non possono essere oggetto della definizione agevolata.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

b) le intimazioni/ingiunzioni che sono già divenute oggetto di Pignoramento presso terzi

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza o cartacea al protocollo del comune, o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemarigliano.it., entro il 30 giugno 2026, sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata, un documento di riconoscimento e dichiarando l'eventuale numero di rate con cui intende estinguere il debito.

2. Il Comune entro il 31 agosto 2026, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 30 settembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate disciplinate dal Regolamento delle Entrate Comunali vigenti, con importo minimo non inferiore ad euro 50,00, con scadenza mensile;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno della scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato dell' 1.6 per cento annuo;

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Qualora il contribuente abbia in essere un precedente piano di rateizzazione in corso ed abbia almeno pagato la prima rata prevista nei termini indicati, è possibile ridefinire lo stesso con una nuova definizione agevolata di cui al presente Regolamento.

Pertanto il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a seguito dell'adesione della nuova definizione agevolata, determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'unica rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tali casi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto (che potrà ricomprendere sanzioni ed interessi).

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai solleciti di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della

prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1 (a meno che non venga poi respinta), non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, fatti salvi i fermi amministrativi, le ipoteche ed i fermi amministrativi già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o si sia già notificata all'istituto di credito interessato una procedura di pignoramento.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di

rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal debitore medesimo o un suo legale rappresentante, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, ad esclusione dell'IMU riservata allo stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019, e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima (regolarmente pagata nei termini), scadute e non pagate, alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- a) accertamento TARI omesso/parziale versamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025;
 - b) sollecito di accertamento TARI relativo ad un accertamento omesso/parziale versamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.
 - c) accertamenti IMU anno di imposta 2019, divenuti esecutivi
 - d) violazioni al codice della strada
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la relativa cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione o pignoramento.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona:
con l'integrale versamento di quanto dovuto, come sola imposta, entro il 30 settembre 2026;

oppure con il versamento, della sola imposta, delle rate mensili pari a quelle concesse in passato e non ancora pagate, con aggiunta degli interessi legali maggiorati di 1,6 punti percentuali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, per mancata pagamento della rata unica o per mancato versamento delle nuove rate definite a seguito dell'adesione agevolata secondo le modalità dell'art.3 Parte I, il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI PER ANNUALITA' NON ANCORA OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU, ad esclusione di quella riservata allo stato per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019, relativi agli anni d'imposta dal 2021 al 2025;
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi ad entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento della tassa/tributo, ad esclusione dell'IMU riservata allo stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019, dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificati nell'anno solare 2026, anche se non definitivo;

Articolo 3 – Tempi e modalità di pagamento per aderire all'adesione agevolata

1. I debiti per omesso/parziale versamento dell'annualità 2021 possono essere sanati pagando la sola imposta dovuta (senza sanzioni ed interessi) in un'unica rata entro la data del 30 settembre 2026. I suddetti debiti, non possono

essere rateizzati e non possono essere pagati, in una data successiva a quella sopra indicata.

2. Le annualità dal 2022 al 2025 possono essere, eventualmente, cumulate e rateizzate nel numero massimo indicato dal Regolamento per le Entrate Vigenti e con importo minimo di euro 50,00 tra di loro purché, almeno la prima rata, venga pagata entro il 30 settembre 2026. In mancanza, decade la possibilità di usufruire della definizione agevolata e sarà possibile accertare la/le annualità per cui è stata richiesta la definizione agevolata, tenendo conto degli interessi e delle sanzioni stabilite dalla legge vigente.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa/imposta, con esclusioni di sanzioni ed interessi.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza o cartacea al protocollo del Comune o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemarigliano.it, entro il 30 giugno 2026, sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune, indicando la/le annualità per le quali si chiede la definizione agevolata, un documento di riconoscimento e dichiarando l'eventuale numero di rate (solo per gli anni dal 2022 al 2025) con cui intende estinguere il debito.
2. Il Comune entro il 31 agosto 2026, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse oltre il tasso di interesse di interesse legale maggiorato dell'1.6 per cento.
3. Nel caso in cui la definizione si riferisca ad un'omessa dichiarazione TARI, con l'istanza di richiesta vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa. In tal modo, lo stesso obbligo di dichiarazione TARI si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione stessa.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'unica rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tali casi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto (che potrà ricomprendere sanzioni ed interessi) e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
2. Tutto ciò che non è disposto nel presente regolamento (atti diversi, atti totalmente già pagati, liti pendenti, ricorsi in essere, ecc...) non può essere oggetto della definizione agevolata.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.